NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1967, N. 402, PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI AGENTE DI CAMBIO

Art. 1

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale

L'articolo 14 della legge 29 maggio 1967, n. 402, e' sostituito dal seguente: "Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonche' in materia disciplinare possono essere impugnate dagli interessati con ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro notificazione. In materia di eleggibilita' e di regolarita' delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo puo' proporre ricorso al consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Salvo che in materia elettorale il ricorso al consiglio nazionale ha effetto sospensivo".

Versione in vigore dal 7 gennaio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme integrative e di attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio
Estremi	Legge 12 dicembre 1967, n. 1216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-integrative-e-di-attuazione-della-legge-29-maggio-1967-n-402/art-1-ricorsi-avverso-le-decisioni-del-consiglio-dell-ordine-ed-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it